



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 02/03/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 3900/2018 R.G.** promossa da:

CARMELA SARA GIORDANO, nata a Napoli, il 05/08/1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Michelangelo TARTAGLIONE, presso il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla via G.M. Bosco n. 65, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto,

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.A. (SCCI), in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede, sita in Roma, al Largo Chigi n.5,

RESISTENTI

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procure in atti

Oggetto: opposizione a recupero contributi Gestione Separata liberi professionisti.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 30.4.2018, l'odierna ricorrente deduceva quanto segue a fondamento delle proprie prospettazioni.

Che svolge attività di consulente tecnico-ambientale iscritta all'Albo dei biologi dal 21.3.2013 e all'ENPAB; *che*, con lettera ricevuta il 28.8.2017 l'INPS provvedeva a calcolare d'ufficio la contribuzione dovuta alla Gestione Separata per i redditi 2011 e *che*, pertanto, lo invitata ad effettuare il versamento degli importi indicati, pari ad € 2.660,23



di cui € 1.554,57 a titolo di contribuzione ed € 1.105,66 a titolo di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell'art. 116, comma 8 lett. b) della L. 338/2000).

Su queste premesse, adiva l'intestato Tribunale al fine della declaratoria di nullità/illegittimità e infondatezza del provvedimento per vari vizi formali e per maturata prescrizione quinquennale, giacché la somma avrebbe dovuto essere versata entro i termini di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cioè, in particolare, entro il 16.6.2012;

in subordine, annullamento delle sanzioni civili, ritenute spropositate, non sussistendo in particolare l'ipotesi prevista dell'art. 116, comma 8 lett. b) della L. 338/2000, ovvero non configurandosi l'ipotesi dell'evasione contributiva, per assenza del dolo del contribuente. Il tutto con vittoria di spese.

Si è costituito l'Inps, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, adoperando svariate argomentazioni.

All'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata decisa con dispositivo e contestuali motivazioni, ex art. 429 c.p.c.

Il ricorso non merita accoglimento, alla luce dei recenti interventi della Corte di legittimità sulla questione controversa.

Giova precisare che ai fini della decisione vanno rammentate le disposizioni contenute nell'art. 2 commi 25 e 26 legge n. 335/1995 che recitano: *"25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:*

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) , dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività [...]"



Le disposizioni appena riportate enunciano quindi due diversi regimi previdenziali , il primo relativo ai soggetti che essendo iscritti ad ordini o albi per lo svolgimento della propria attività professionale fanno capo per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche a forme autonome di previdenza e coloro che invece, pur svolgendo attività di lavoro autonomo, non godono di queste forme di previdenza e quindi, ai sensi dell'art. 38 Cost., debbono essere iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è chiarito che *“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 [...]”*.

Prescrizione

Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la prescrizione quinquennale del credito non è maturata.

Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizionale applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la questione della decorrenza della stessa.

Punto focale dell'iter argomentativo e dirimente per la soluzione della controversia è l'esatta individuazione del *dies a quo* della prescrizione, questione che ha aperto in seno alla giurisprudenza di legittimità un acceso dibattito, che ormai può ritenersi sopito, in seguito ai recentissimi arresti.

La disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stata *ex professo* esaminata nell'arresto della S.C. Cass., sezione lavoro, 31/10/2018, n. 27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione *“decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”*.

La corte di legittimità ha ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Tuttavia, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui *«in cui i singoli contributi dovevano essere versati»* (art. 55 r.d.l. 1827/1935).

Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato con ordinanza del 20 aprile 2016, n. 7836, ove nel sommo consesso si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della



dichiarazione dei redditi: “[...] il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (ex plurimis, Cass. n. 8720 del 07/05/2004). Pertanto, se correlativo al diritto è un obbligo di natura negativa, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento; se correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (Cass. 12 novembre 1970 n. 2371)”.

Alla luce del più recente orientamento, dunque, (conferma Cass. 19403/2019) in proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi [...] il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione [...]»).

Giova rammentare che i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo.

Ciò posto, rileva il giudicante che il termine di scadenza per il pagamento delle imposte va individuato anno per anno, risultando diverso in virtù delle proroghe della scadenza generale fissata al 16 giugno, disposte per esigenze contingenti ai diversi periodi di imposizione.

Infatti relativamente all'anno 2011 il termine è quello del 20.8.2012 in base alla proroga prevista dal D.P.C.M. del 6.6.2012 pubblicato in G.U. n. 135 del 12 giugno 2012.

In particolare si riporta il contenuto di tale decreto il quale così dispone:

“Art. 1: 1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d'imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle



imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente”.

Ne consegue che per tale anno la proroga è generalizzata in quanto diretta a tutte le persone fisiche, ivi compresa la ricorrente.

Nella fattispecie, il termine ultimo per il pagamento è stato così fissato al 20 agosto 2012 per cui giammai il creditore avrebbe potuto agire prima di quella data né il debitore avrebbe potuto essere considerato moroso.

Alla luce di quanto prospettato, pertanto, la decorrenza del termine di prescrizione si determina con riguardo al momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.

Ne deriva che non può condividersi la prospettazione, fatta propria da parte ricorrente, secondo cui il termine ultimo di pagamento dell'imposta sul reddito coinciderebbe con la data del 16 giugno 2012, perché vi era la possibilità per il contribuente di versare gli importi dovuti fino al 20 agosto 2012 seppur con il pagamento di un'apposita maggiorazione.

Occorre a tal proposito rilevare che detta maggiorazione non costituisce l'applicazione di un interesse di natura moratoria sul versamento degli importi, ma ha carattere meramente corrispettivo, secondo espressa qualificazione, pertanto deve ritenersi che il termine ultimo ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito inerente al modello Unico 2012 coincida con la sopra riferita data.

Nella fattispecie, la comunicazione inviata dall'INPS è stata ricevuta il 28.8.2017.

Dolo

Va anche detto che l'Istituto aveva dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2941 c.c., comma 8, della L. n. 233 del 1990, artt. 1 e 2 e D.L. n. 384 del 1992, art. 3 bis convertito con modificazioni nella L. n. 438 del 1992, sostenendo che, anche a voler ritenere i contributi in controversia dovuti a decorrere dalla data prevista per il versamento del saldo, ugualmente doveva escludersi il decorso della prescrizione a partire dalle date sopraindicate, venendo in rilievo la condotta del debitore che, dichiarando un importo inferiore, aveva dolosamente occultato l'esistenza del credito.

La norma in questione stabilisce (art. 2941 comma 8 c.c.) che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che occultato l'esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto.

Assume rilievo l'esame della questione della rilevanza dell'incompletezza della dichiarazione dei redditi sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata (il quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi), non tanto sotto il profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo, della decorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8 cod. civ.), come chiaramente evidenziato nell'orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 27950\2018, cui si è dato seguito con le ordinanze n. 6677\2019 e n. 19403\2019). La questione risulta, invero, sollevata nella memoria Inps e, in ogni caso, può essere esaminata di ufficio, alla stregua



dell'orientamento giurisprudenziale per cui *«l'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n.8 c. c. integra un'eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice»* (all'uopo richiamando Cass. 30 settembre 2016, n. 19567).

E' vero che sempre sul punto la suprema Corte ha affermato che: *“L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8) cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli”* (Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007, Rv. 596184 - 01).

Tuttavia, in materia di indebito pensionistico e con riferimento alla mancata comunicazione dei dati reddituali, sempre la Cassazione (con orientamento uniforme) ritiene che: *“In tema di ripetibilità dei ratei di pensione di reversibilità indebitamente pagati, l'art. 1, commi 260 - 265, della legge n. 662 del 1996, nell'innovare integralmente la disciplina precedentemente contenuta nella legge n. 412 del 1991, ha ancorato il diritto dell'ente di procedere alla ripetizione delle somme erogate alla sussistenza dei requisiti reddituali e soggettivi del pensionato, senza, peraltro, incidere sulla regolamentazione della ripetibilità in caso di dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto i trattamenti previdenziali, che resta affermata dall'art. 1, comma 265, della legge n. 662 del 1996. Ne consegue che deve ritenersi tuttora operante la previsione di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del 1991, che, nell'identificare la nozione di dolo nell'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite, costituisce principio generale di settore che informa anche la successiva disciplina di cui alla legge n. 662 del 1996. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha respinto la domanda del pensionato, ravvisando il dolo dello stesso nella mancata comunicazione del possesso di redditi aggiuntivi - inerenti un fabbricato - in grado di incidere sulle condizioni reddituali rilevanti per l'irripetibilità della prestazione pensionistica)* (Sez. L, Sentenza n. 25309 del 01/12/2009, Rv. 611846 - 01).

Ritiene il Tribunale che assume rilievo, nel caso in esame, la valutazione della condotta dolosa del professionista, di occultamento del credito per non avere compilato, dichiarando i relativi proventi, il quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (ex art.1, d.lgs. n.462 del 1997 e art.10, d.lgs. n.241 del 1997).

La compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi – pacificamente omessa nel caso in esame – costituisce un obbligo per il contribuente e rappresenta l'unico ed esclusivo documento che consente all'INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte del professionista stesso.

Tale reddito, peraltro, non risulta assoggettato, nella specie, ad altre obbligazioni contributive (l'INPS ha evidenziato che non risulta copertura assicurativa presso l'ENPAB e la ricorrente nulla in proposito ha obiettato), con conseguente consapevolezza del professionista che l'omessa compilazione del riquadro RR avrebbe comportato il mancato versamento di qualsiasi onere contributivo per i proventi conseguiti dal lavoro autonomo e professionale.

Tale condotta induce a ritenere sussistente la volontà di occultare il presupposto del debito che sarebbe conseguito alla denuncia e al correlato obbligo di iscrizione alla



gestione separata e di obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito prodotto.

Ciò induce a ritenere operante la causa di sospensione del decorso del termine di prescrizione, almeno sino al momento in cui l'Inps ha avuto conoscenza della sussistenza della condotta omissiva del professionista, in seguito alla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate in seguito alla liquidazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per gli anni di cui sopra, in epoca successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi stessa, in via telematica – (la ricorrente ha presentato la dichiarazione Unico 2012 anno di imposta 2011 in data 28/09/2012). Rispetto a tale termine deve ritenersi tempestivo l'atto di interruzione in mora, costituito dalla richiesta dell'Inps di pagamento dei contributi pervenuta alla parte ricorrente in data 28/08/2017 - come da ricevuta di avviso di ricevimento della raccomandata versato in atti, pervenuto all'indirizzo del destinatario e non oggetto di specifica contestazione né disconoscimento in questa sede. Difatti, tra le attribuzioni dell'Istituto non rientrano gli accertamenti di natura fiscale (in campo tributario, i poteri di accesso e controllo sono regolati dal capo IV del DPR n.600/1973 ed esclusivamente riservati all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza) e quindi nulla poteva fare lo stesso fino alla verifica della Agenzie delle Entrate (dato che l'INPS può chiedere informazioni agli organi della Amministrazione finanziaria ma non accertare autonomamente le dichiarazioni reddituali infedeli od omesse, in sostanza può soltanto assumere per le proprie attività di accertamento e riscossione previdenziale i redditi accertati e convalidati dall'Amministrazione finanziaria, senza avere alcuna competenza o potere per modificarli in incremento o decremento). Ne deriva che il *dies a quo* del termine di prescrizione deve essere individuato, ex art. 2935 c.c., dalla data di accertamento della Agenzia delle Entrate e deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione formulata in ricorso.

Le dedotte violazioni della L. 241/90 e dei principi costituzionali

Per quanto riguarda la dedotta nullità dell'avviso bonario, oggetto di contestazione per violazione di taluni principi di cui alla legge sul procedimento amministrativo (legge 7.8.1990, n. 241) nonché costituzionali, quali il buon andamento della P.A., deve osservarsi – in consapevole accordo con la giurisprudenza più accorsata - che la presente controversia non ha ad oggetto l'impugnazione di un atto amministrativo, bensì l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di versamento di contributi previdenziali il quale viene in essere non per effetto di un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma a seguito di un procedimento volto alla verifica del tutto vincolata della sussistenza dei requisiti che la legge direttamente prescrive per la costituzione del rapporto contributivo obbligatorio da cui scaturiscono reciproche posizioni debitorie e creditorie.

La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che le controversie aventi ad oggetto l'accertamento e la tutela di diritti soggettivi pur conseguenti a procedimenti amministrativi *non comportano l'impugnazione del provvedimento di mero accertamento* (cfr. Cass. 23.3.2000, n. 3473, in tema di contenzioso elettorale).

Pertanto, deve ritenersi che, in linea di massima, non rilevano le eventuali violazioni delle regole procedurali relative al procedimento amministrativo, come ad esempio quelle concernenti *l'obbligatoria indicazione del nominativo del responsabile del procedimento o la necessaria*



indicazione nell'atto del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, spettando, in sostanza, pur sempre al soggetto creditore allegare e provare in giudizio, a fronte della contestazione del preteso debitore che agisce per ottenere una pronuncia di accertamento negativo, la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la costituzione del rapporto assicurativo (cfr. Cass. civ., Sez. lavo-ro, 17/07/2008, n. 19762). Circa la sostanziale irrilevanza di eventuali vizi del procedimento amministrativo in materia di controversie su diritti di natura previdenziale, la S.C. ha affermato che "dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta" (Cass. 24.2.2003, n. 2804).

Del resto, la riprova della irrilevanza di eventuali vizi formali della nota dell'INPS è data dal fatto che, quand'anche tali vizi fossero riscontrati, gli stessi sarebbero del tutto ininfluenti sull'esito del giudizio giacché la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento dell'avviso bonario, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo.

La determinazione della sanzione

Per quanto riguarda, infine, la misura delle sanzioni civili – che sono state calcolate in base all'art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, cioè per l'ipotesi di evasione, occorre rilevare che, affinché ricorra tale ipotesi, è necessario che vi sia *"evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate"*.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, *"L'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, quando si può presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sull'inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede [...]"* (Cass. civ. sez. lav., 02/05/2018, n. 10427).

Nella fattispecie, tenendo conto che il ricorrente si duole, tra l'altro, della sostanziale sproporzione della misura delle sanzioni, può ritenersi, valutate le circostanze del caso, che il mancato pagamento – per tutte le ragioni già esposte - sia ascrivibile a dolo del debitore.

Spese di lite

Tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni trattate e del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, avuto riguardo all'epoca di introduzione del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92



comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in L. 10/11/14 n. 162.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 2 marzo 2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa *Federica Ronsini*.

